

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio:

« Riforma della legislazione cooperativistica » (1739) (D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 145, 151, 152 e <i>passim</i>
AZIMONTI	152
BOSCO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	151, 152 153 e <i>passim</i>
COPPOLA	153
DE MARZI	153, 154, 155 e <i>passim</i>
DERIU	152
FILETTI	152
FOLLIERI	152, 154
GAROLI	152
LISI	154
PACINI, relatore alle Commissioni	146
VIGNOLO	154

La seduta ha inizio alle ore 11,45.

GAROLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Riforma della legislazione cooperativistica » (1739), di iniziativa dei senatori De Marzi ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, in sede redigente, la discussione del disegno di legge: « Riforma della legislazione cooperativistica », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Bartolomei, Azimonti, Scardaccione, Picardi, Treu, Della Porta, Murmura, Verna-

schi, Burtulo, Santalco, Baldini, Mazzoli, Martinelli, Tiberi, Dalvit, Tesauo, Ferrari, Manente Comunale, Spataro, Pacini, Alessandrini, Rebecchini, Costa, Cassarino, Sica, Gaudio, Segnana, Del Nero, Torelli, Pala, Assirelli, Rosa, De Vito, De Giuseppe, Deriu, Berlanda, Santi, Follieri, Coppola, De Zan e Santonastaso.

Avverto i colleghi che, in accordo con il senatore Pozzar, Presidente della Commissione lavoro, ho nominato correlatore dell'onorevole Pacini l'onorevole Licini, perchè le Commissioni sono due, e, normalmente, due devono essere i relatori. L'onorevole Pacini ha peraltro già preparato una relazione che ora esporrà alle Commissioni.

P A C I N I, *relatore alle Commissioni.*
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, oggi iniziamo la discussione di un provvedimento estremamente articolato e complesso, quello della riforma del sistema cooperativistico, che proprio per la sua complessità ed eterogeneità di contenuto è difficile ricondurre in termini di disciplina.

Non starò ora a ricordare quanto la dottrina ha fin qui predisposto sullo studio del fenomeno cooperativo — nel significato proprio di questa parola, e quindi nel riferimento alle moderne forme organizzative di impresa che vi si riallacciano — in quanto ne è a tutti nota la genesi e bisognerebbe risalire addirittura alla seconda metà del secolo scorso, quando si cercò con questa forma economica organizzata di opporre una certa resistenza all'affermarsi del sistema capitalistico.

Comunque, come punto di partenza per un discorso organico su tale materia rimangono i dettati costituzionali degli stati moderni, ed io, appunto, farò innanzitutto riferimento all'articolo 45 della Costituzione repubblicana, nel quale si afferma esplicitamente che la cooperazione — con carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata — ha una sua funzione sociale e che la legge « ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità ».

Quanto è stato sancito dalle costituzioni moderne ha avuto un'eco vastissima in tutti gli Stati, ma la traduzione in pratica delle enunciazioni di principio è stata molto difficile, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi europei, anche se va riconosciuto che, in alcuni di essi, il movimento cooperativo ha fatto passi da gigante ed ha raggiunto un notevole sviluppo.

La difficoltà di crescita di questo fenomeno economico è stata dovuta non soltanto al maggiore o minore concorso delle varie forze politiche, ma ad una maturità di fondo, a cui devono pervenire, e in parte sono pervenute, le grandi masse dei cittadini nella stessa concezione della vita sociale, economica e politica, in quanto la cooperazione va intesa in senso globale, cioè come un modo di vivere e di concepire la vita associativa, come palestra di partecipazione democratica, di solidarietà, di affinamento delle capacità di autogestione ed imprenditoriali e come strumento per rompere le barriere dell'individualismo e dell'egoismo.

Nel momento in cui ci accingiamo a dare una nuova legislazione al settore cooperativistico, mi auguro che ciò avvenga recuperando la grande tensione ideale e l'impegno politico che caratterizzò il dibattito alla Costituente durante l'approvazione di quello che oggi è l'articolo 45 della nostra Costituzione.

Ricordo gli interventi degli onorevoli Cimenti, Carmagnola, Macrelli, Canevari, Bibolotti, Dominè, come esempio al quale ricondurre la nostra ispirazione, ai fini di non rendere legato solo a mero problema di tecnica giuridica il nostro lavoro, ma per animarlo di idee che ci consentano di guardare al futuro, e, quindi, di operare nel concreto, per accogliere quanto di positivo vi è, per eliminare quanto di superato vi è, predisponendo con coraggio una legislazione valida nel futuro, a non breve termine.

Ma per animare di idee il nostro dibattito, al ricordo che sopra ho fatto di tanti illustri costituenti, desidero aggiungere un passo dell'intervento dell'onorevole Einaudi, che mi è parso illuminante — anche se espresso in uno stile al quale non è più abituata la dialettica politica di oggi — di un

itinerario che dobbiamo percorrere ed anche delle difficoltà che incontreremo:

« La caratteristica speciale della cooperazione è invece esclusivamente il senso di apostolato e di eroismo dei operatori. Tutti noi ricordiamo, ripensando all'epoca passata, il nome di Nullo Baldini, il quale apparteneva alle schiere socialiste. Non so a quali schiere appartenesse il Bizzozzero, il fondatore delle cooperative agrarie nel parmense, del quale un altro cooperatore, il Guerci, narrò l'opera in un volume memorando; non so a quali schiere appartenesse il Buffoli, fondatore ed animatore dell'Unione cooperativa di Milano. So che, finchè questi uomini sono vissuti, la cooperazione si è ingrandita ed ha adempiuto i suoi uffici, perchè questi uomini erano uomini probi, perchè erano uomini che non badavano al lucro, erano uomini che tutti gli imprenditori sarebbero stati felici di assumere ai loro stipendi, pagandoli molto più di quello che essi lucravano adempiendo ad un ufficio di apostolato.

Io mi auguro che coloro i quali dovranno esercitare questo controllo lo eserciteranno nel senso di escludere dal novero delle cooperative quelle nelle quali non esista il senso di sacrificio e di apostolato, che è la sola e vera anima, la sola caratteristica non misurabile e non calcolabile della cooperazione... » (pag. 1730, vol. II As. C.).

Questa memoria deve essere attualizzata perchè deve, innanzitutto, essere chiaro che la formula cooperativa intanto si può ritenere attuale e valida in quanto sia interpretata ed applicata in chiave moderna.

Il concetto di « funzione sociale » che le è proprio ha assunto una nuova accezione; infatti — in passato — la cooperazione veniva talora esercitata in nome della carità cristiana e sentita come espressione dell'amore reciproco e della mutua fiducia, aveva insomma una fisionomia di tipo assistenziale, era indirizzata alla difesa di colui che era economicamente più debole. La cooperazione della seconda metà di questo secolo è diventata, invece, di tipo « imprenditoriale » e si traduce in forme aziendali organizzate di tipo economico, come tutte le altre forme di impresa, con le quali è costretta a compe-

tere per vincere, nell'interesse però della collettività.

Le forze politiche — di maggioranza e di minoranza — cui spetta il compito di concorrere all'attuazione del dettato costituzionale e quelle di governo, responsabili di condurre la politica di sviluppo del nostro paese, non hanno mancato di sottolineare, in numerose occasioni, l'apporto determinante che può venire dalla cooperazione per la ripresa economica.

Il « programma di sviluppo economico 1966-1970 » — ad esempio — pose tra i suoi obiettivi l'adozione di idonee misure per una sempre maggiore partecipazione del movimento cooperativo allo sviluppo economico del paese, prevedendo, a questo scopo, la riforma della legislazione cooperativa, in modo da adeguare gli strumenti giuridici alle esigenze di una moderna funzione del movimento cooperativo, l'incremento dei fondi per il finanziamento ed il credito alle società cooperative anche in rapporto al crescente sviluppo delle attività cooperativistiche e la formazione di personale tecnico, preparato alla gestione degli organismi cooperativi ed idoneo anche allo svolgimento di funzioni di assistenza, delle quali è avvertita l'esigenza in determinate zone dell'Italia. Nella politica programmata scelta dal nostro paese come metodo di azione economica e sociale si fa anche posto alle istituzioni cooperative, riconoscendo ad esse la capacità di favorire un incontro tra l'iniziativa privata e l'intervento pubblico e, più in particolare, di sollecitare iniziative di gruppi privati — diversamente difficilmente raggiungibili — coordinandole con specifici interventi pubblici, capaci di incidere con maggior efficienza nei settori suscettibili di valorizzazione.

Nel congresso di Amburgo del 1969, l'Alleanza Cooperativa Internazionale, costituita a Londra nel 1895, alla quale aderiscono tutti i paesi del globo, ha sancito i principi cooperativistici vigenti nel mondo, a cui anche l'Italia deve uniformarsi in termini di etica sociale e di indirizzo economico.

Parlo di etica sociale, oltre che di indirizzo economico, in quanto tra i sistemi di rilancio dell'ideale cooperativistico debbono essere

adottate opportune misure di informazione e di preparazione fin dall'età giovanile, nelle scuole, nelle fabbriche ed in ogni posto di lavoro, con mezzi didattici semplici e chiari, che abituino il cittadino a questo spirito di collaborazione sociale anche al di là dei confini territoriali.

È un fatto emblematico che tali mezzi siano già stati sperimentati e comincino a dare notevoli risultati perfino nei paesi del cosiddetto Terzo mondo.

Per rendersene conto basta dare uno sguardo ai dati recentemente forniti dalla *Revue de la Coopération Internationale* circa le ultime statistiche delle unità cooperative aderenti all'Alleanza Cooperativa Internazionale, che comprendono più di 321 milioni di membri affiliati, di cui 151.567.063 europei, dei quali 4.054.932 sono dell'Italia, che quindi, a prescindere dal rapporto di densità demografica, occupa l'ottavo posto.

È naturale che le Regioni avranno una grande responsabilità ai fini della diffusione di detta mentalità e della realtà di una cooperazione globale.

Infatti, con l'attuazione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario e la conseguente formazione dei decreti delegati e delle leggi-quadro riguardanti le materie affidate alla competenza delle Regioni stesse, si pone il problema del decentramento delle competenze anche per quanto attiene alla cooperazione.

Attualmente è sottratta alla potestà legislativa regionale la disciplina giuridica delle società cooperative, in quanto le norme fondamentali sono contenute nel codice civile al titolo VI, capitoli I e II, articoli 2511 e seguenti, nonché nei seguenti provvedimenti:

a) decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche;

b) legge 13 marzo 1950, n. 114;

c) legge 10 agosto 1950, n. 695;

d) legge 2 aprile 1951, n. 302;

e) legge 17 febbraio 1971, n. 127, detta anche « piccola riforma ».

Desidero però, per un momento, ribadire, a proposito del ruolo delle Regioni in questo

settore, la legittimità della loro potestà di legiferare in materia, proprio al fine di dare attuazione all'articolo 45 della Costituzione, che si indirizza programmaticamente verso il legislatore nazionale o regionale che sia, affinché adottati provvedimenti idonei e favorire ed incrementare la cooperazione. Questa azione di decentramento comprende sia l'attribuzione a norma dell'articolo 117 della Costituzione della competenza legislativa alle Regioni per settori nei quali si estrinseca l'attività cooperativa, quali l'urbanistica, l'agricoltura, la pesca e l'artigianato, sia la possibilità di delegare altre funzioni amministrative, attualmente proprie dell'amministrazione centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Si verrà così a determinare un particolare decentramento delle funzioni attualmente svolte dai Ministeri del lavoro, dell'agricoltura, dei lavori pubblici e, in misura più limitata, da altri Ministeri.

Il decentramento di tutte queste funzioni permetterà il ringiovanimento e la riforma di istituti e di procedure che possono incidere profondamente sullo sviluppo del movimento cooperativo.

Tornando ad un esame sommario dell'attuale movimento cooperativistico italiano, constatiamo come esso si sia sviluppato solo o principalmente in quei settori per i quali lo Stato aveva previsto agevolazioni fiscali e misure di sostegno finanziario, e cioè prevalentemente nel settore agricolo ed edilizio.

Un rapido *excursus* delle statistiche delle cooperative esistenti nei vari settori è una dimostrazione tangibile di questa affermazione. Infatti, i dati ricavati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per la cooperazione, ci danno il seguente quadro del numero delle cooperative esistenti al 31 dicembre 1974: edilizia 43.364, agricoltura 13.025, produzione e lavoro 7.314, consumo 5.404, miste 4.162, trasporti 1.235, pesca 776, per un totale di 75.280 cooperative.

Questi dati sono ancor più significativi se esaminiamo le tabelle degli anni precedenti, che, mentre ci mostrano una notevole lievitazione del numero delle unità coope-

rative, ci dimostrano innanzitutto, ancora una volta, che questa crescita è dovuta essenzialmente alle frammentarie misure di carattere fiscale e finanziario; inoltre esse sono distribuite e concentrate soprattutto nell'Italia settentrionale, mentre le iniziative economiche intraprese risultano estremamente polverizzate.

Insomma, la politica di intervento pubblico è stata soprattutto carente nel senso di avere impostato la propria azione lungo una direttiva univoca: quella indicata precedentemente delle agevolazioni fiscali e degli incentivi alla costruzione degli impianti e delle strutture, piuttosto che quella della riforma legislativa, attualizzando i concetti di « mutualità » e di « assenza di lucro », assicurando agevolazioni e incentivi alle vere cooperative, rivedendo la disciplina del controllo e della vigilanza.

Sarebbe stato inoltre necessario fare di più sul piano della preparazione professionale dei operatori e va esplicitamente detto che le varie confederazioni cooperative esistenti hanno svolto fino ad oggi un'attività assolutamente insufficiente, sia nel campo promozionale, sia in quello dell'assistenza tecnica per quanto concerne le cooperative agricole, di produzione, di consumo, trasformazione, eccetera.

Nonostante che l'ideale cooperativistico contenga in sé una forte carica unitaria, è evidente come il movimento cooperativo italiano sia profondamente diviso e questa sua divisione rallenta le possibilità di superare i suoi limiti; ed i fiumi di inchiostro che sono stati scritti sulla materia, sotto vario orientamento ideologico, hanno perso di vista quest'elemento essenziale del concetto di cooperazione. Infatti, dal 1947, bisogna arrivare al 1971, nonostante la esistenza di una Commissione centrale della cooperazione, composta di operatori di tutti gli indirizzi politici, per veder giungere in porto un primo tentativo di riforma organica, secondo quanto era sancito dall'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 (Riforma Basevi). Bisogna dare atto all'iniziativa del senatore De Marzi, che fin dal 1972 ha tentato di preparare, con la collaborazione di esperti e stu-

diosi, convinti operatori e riformatori, uno schema della tanto attesa riforma della cooperazione, che presentò alla Commissione centrale della cooperazione.

Detta Commissione centrale ne iniziò l'esame in varie riunioni e discussioni, ma passò il 1972, il 1973 e, precisamente nel luglio 1974, il ministro Bertoldi nominò con suo decreto un altro comitato di studio per l'esame della riforma, i cui risultati ancora non si conoscono.

Da tali iniziative e da quelle espresse in vario modo da tutte le forze politiche e sindacali siamo giunti al testo del disegno di legge presentato dal senatore De Marzi e sostenuto dal Gruppo democristiano, che, convinto della improrogabilità di una riforma del settore, ha affidato l'incarico di studiare e approfondire tale documento a un gruppo di suoi esperti operatori, i quali lo hanno riveduto e concordato con rappresentanti delle associazioni cooperative; esiste infatti un nuovo testo, pubblicato dalla Confederazione delle cooperative italiane nel giugno 1975. Il testo del disegno di legge del senatore De Marzi ebbe la solidarietà di molti di noi, ed ora ne iniziamo la discussione.

L'esistenza per le società cooperative di una duplice fonte normativa, in precedenza citata, cioè la disciplina del codice civile del 1942 e quella speciale contenuta nella riforma Basevi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577), ora ampiamente modificata dalla recente legge 17 gennaio 1971, n. 217, la cosiddetta « piccola riforma », ha posto il problema della tecnica legislativa da seguire nella formulazione di una riforma organica.

Tra le varie ipotesi prospettate è stata ritenuta più valida, in sede di stesura del disegno di legge n. 1739, quella di procedere ad una riforma organica della normativa contenuta nel codice civile e di disciplinare in singoli settori i vari aspetti pubblicistici con leggi speciali; questo ha comportato la modifica delle disposizioni del codice civile e l'attribuzione a singole leggi speciali del compito di disciplinare gradualmente le materie oggetto dell'attua-

le legislazione e quelle che l'evoluzione indica indispensabili ed attuali. È stata scelta questa strada onde consentire di poter disporre di un testo organico, nei momenti tipicamente strutturali della società cooperativa, come tipo di negozio giuridico a disposizione dei privati e, nello stesso tempo, si è cercato di evitare di cristallizzare gli altri aspetti che sono strettamente collegati alla dinamica produttiva, salariale, economica, di programmazione.

Il disegno di legge n. 1739 consta quindi di tre parti, distinte a loro volta in capitoli e sezioni.

La prima parte, intitolata « Modifiche al codice civile per le imprese cooperative », riguarda le disposizioni generali, la costituzione delle cooperative, le quote sociali, la revisione e l'ammmodernamento degli organi sociali, la gestione e il patrimonio; affronta il problema delle riserve secondo una concezione moderna, quella del patrimonio al momento della liquidazione, l'atto costitutivo, lo scioglimento e la liquidazione.

Come si può constatare dalla lettura di questa prima parte e delle rispettive sezioni, si è cercato di evidenziare i caratteri tipici e costanti della società cooperativa, dando una definizione, identificando le finalità ed i mezzi essenziali per conseguirle, stabilendo più severamente i requisiti dei soci, cercando cioè di evitare la formazione di pseudo-cooperative.

Una innovazione di rilievo è quella che riguarda l'eliminazione del limite massimo della quota di capitale; in questo modo si è cercato di fornire una maggiore possibilità di autofinanziamento, in modo da rendere possibile una maggiore partecipazione finanziaria alla vita della cooperativa, secondo le circostanze dettate dalla politica economica del momento e vigente nel paese.

In questa prima parte va inoltre messo in particolare rilievo il contenuto degli articoli della sezione VIII, intitolata « Forme semplificate di organizzazione cooperativa », articoli 32 e seguenti. In tali articoli sono previste forme semplificate di organizzazione cooperativistica in una visione comunitaria rispondente alle esigenze di alcuni settori, specialmente di quello agricolo.

Nella sezione IX viene poi prevista la partecipazione della cooperativa a consorzi: questo per facilitare il raggiungimento degli scopi sociali previsti dall'atto costitutivo.

La seconda parte è dedicata all'ordinamento della vigilanza, della revisione e del funzionamento degli organi di controllo, per i quali vi è addirittura un capovolgimento delle responsabilità degli organismi attualmente esistenti, in quanto vengono attribuiti i maggiori compiti di responsabilità prima alle associazioni cooperative e poi al Ministero del lavoro; in questo si è voluto emulare l'esempio di altri paesi europei, che nel settore hanno raggiunto un notevole perfezionamento. Tengo però in proposito a precisare che sarà necessario rivedere attentamente tali articoli in vista dell'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e della legge n. 127 del 1971, in quanto da un confronto di tutto l'articolato alcuni aspetti relativi alle ispezioni e all'istituto della vigilanza non sono molto chiari, appaiono anzi deficitari di enunciazioni di principio e inoltre alcuni articoli della menzionata riforma Basevi non risultano del tutto assorbiti o superati.

Un altro punto importante che viene disciplinato nella seconda parte è l'adeguamento degli organi periferici alla realtà delle Regioni, alle loro finalità di intervento nel settore economico-sociale e quindi di sostegno della cooperazione mediante l'istituto di Commissioni regionali per la cooperazione, di un Albo regionale e, in sede centrale, di un Consiglio superiore per la cooperazione, modificato rispetto alla attuale struttura della Commissione centrale che sostituisce.

Alla Regione vengono attribuiti i compiti di ispezione straordinaria: la Commissione regionale deve fungere da organo consultivo della Regione; deve svolgere sul piano regionale una azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività degli enti cooperativi; deve svolgere studi e formulare proposte per la promozione del movimento cooperativo, per il coordinamento con attività analoghe svolte dalle altre Regioni; e deve tra l'altro verifi-

care le modalità di svolgimento delle attività delle associazioni giuridiche riconosciute e vigilare sui consorzi.

Il Consiglio superiore della cooperazione, come sopra ho detto, viene a sostituire l'attuale Commissione centrale; esso assolve tra l'altro a funzioni di organo consultivo centrale di coordinamento, vigilando e nel contempo promuovendo l'aggiornamento della legislazione nazionale.

La terza parte riguarda le disposizioni generali per le affittanze collettive, la delega di rappresentanza nelle cooperative agricole, le mutue assicuratrici, per le quali sono previste integrazioni degli attuali articoli 2546, 2547 e 2548 del codice civile, le sanzioni penali, i fondi di riserva costituiti, il trattamento fiscale, le agevolazioni tributarie ed altre disposizioni di minore importanza, nonché l'abrogazione della normativa vigente e di tutto ciò che è incompatibile con le nuove disposizioni.

In conclusione, onorevoli colleghi, nella sommaria illustrazione del disegno di legge e nel breve riepilogo dei principi ispiratori della cooperazione moderna, ho tentato di dimostrare come il disegno di legge n. 1739 sia un valido strumento di base per la formulazione di una riforma cooperativa globale, che mi auguro venga presto definitivamente accolta; e per fare questo ritengo, signor Presidente, sia opportuno che venga nominata una sottocommissione, rappresentativa di tutti i Gruppi, che possa lavorare alacremente al progetto e possa approfondire e meglio definire, in un confronto con le rappresentanze cooperative, i sindacati eccetera, i punti rimasti oscuri o incompleti.

Questo traguardo spero venga presto raggiunto al fine di indirizzare nelle giuste direzioni quel processo di sviluppo del movimento cooperativo che tutti auspicano, e quindi di contribuire sostanzialmente alla programmazione per il superamento della crisi economica generale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pacini della sua ampia ed elevata relazione, che sarà distribuita a tutti gli onorevoli commissari. Desidererei adesso cono-

scere dai colleghi se vogliono discutere immediatamente, ovvero dopo la discussione generale, la proposta fatta dal relatore circa la costituzione di una sottocommissione.

BOSCO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Chiedo la parola solo per esprimere una opinione del Governo in ordine al modo di procedere. Il Governo ha intenzione di presentare al disegno di legge De Marzi, prima parte, una serie di emendamenti che sono il frutto dei lavori del comitato di studio a suo tempo costituito dal ministro Bertoldi, che il 26 maggio ha presentato uno schema di disegno di legge alla Commissione centrale per la cooperazione per il prescritto parere. Purtroppo i lavori di questa Commissione, per motivi vari, non attinenti comunque alla volontà del Governo, non sono terminati, per cui, non essendo pervenuto il parere, non è stato possibile predisporre un disegno di legge.

Pertanto, essendosi iniziata la discussione del disegno di legge n. 1739, il Governo ha preparato una serie di emendamenti alla prima parte del provvedimento che corrispondono alle indicazioni del comitato di studio. Per quanto concerne, invece, la seconda parte, quella relativa alla vigilanza e ai controlli, saremmo dell'avviso che si debba procedere a uno stralcio, possibilmente attraverso una delega al Governo; si tratta di una materia che allo stato attuale è oggetto di competenze diverse, che vanno evidentemente uniformate, e quindi lo strumento più rapido e più efficace per poter intervenire appare appunto un provvedimento di delega. Non formalizzo però per il momento questa richiesta, ma anticipo soltanto un orientamento generale del Governo, sia dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e dei lavori pubblici che del lavoro. Per la terza parte presenteremo ugualmente emendamenti in base alle indicazioni del comitato di studio.

È auspicabile, quindi, a nostro giudizio, la costituzione di una sottocommissione che esamini, tra l'altro, il complesso degli emendamenti che in parte saranno avanzati dal Governo e in parte, evidentemente, dai membri delle Commissioni riunite, al fine di

pervenire possibilmente a un testo concordato. Il problema però da risolvere in questa sede è se sia opportuno procedere in sede redigente o se, invece, non sia il caso di passare alla sede referente, come d'altronde sarebbe necessario se il provvedimento contenesse una delega al Governo.

P R E S I D E N T E . Il provvedimento ci è stato assegnato in sede redigente. Il Regolamento stabilisce le condizioni per le quali può essere chiesto il passaggio dalla sede redigente a quella referente, condizioni che per il momento non si sono verificate. Il sottosegretario onorevole Bosco ha anticipato una richiesta di delega al Governo, che impedirebbe il proseguimento della discussione in sede redigente; però per il momento il rappresentante del Governo non ha formalizzato la sua richiesta.

Pertanto — e per questo non ho dichiarato aperta la discussione generale — dobbiamo ora stabilire se nominare una sottocommissione subito o dopo la discussione generale.

G A R O L I . Ascoltate le dichiarazioni del sottosegretario Bosco, domando se il testo predisposto dal comitato di studio e inviato poi alla Commissione centrale della cooperazione per il parere potrebbe essere messo a disposizione delle Commissioni riunite o della sottocommissione.

B O S C O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Certamente.

F O L L I E R I . Ritengo che non sia opportuno in questo momento iniziare la discussione generale, in quanto non conosciamo le indicazioni del comitato di studio del quale ha fatto cenno il rappresentante del Governo. Pertanto, a mio avviso, dovrebbe essere immediatamente nominata una sottocommissione, a disposizione della quale dovrebbe essere messo lo schema predisposto dal comitato di studio, nonché quello che sembra essere stato preparato in sede di confederazione delle cooperative. La sottocommissione, conoscendo lo schema ministeriale e quello della confederazione, po-

trebbe meglio orientarsi nei suoi lavori, rinviando poi, eventualmente, ogni discussione in ordine allo stralcio richiesto dal Governo.

D E R I U . Sono parzialmente d'accordo con quanto ora osservato dal senatore Follieri. Parzialmente, perchè concordo sul fatto che non è possibile iniziare immediatamente la discussione generale, sia in quanto è necessario approfondire la relazione del senatore Pacini e sia perchè è necessario acquisire l'altro materiale di cui si è parlato. Potremmo perciò iniziare la discussione generale la settimana entrante, e dopo la sua conclusione procedere alla nomina della sottocommissione. Sono infatti le Commissioni riunite che devono dare l'indirizzo politico alla sottocommissione. Le Commissioni devono quindi prima esaminare e valutare il più ampiamente possibile gli aspetti politici del problema e dopo, sulla base degli indirizzi emersi, la sottocommissione potrà riunirsi per realizzare una sintesi e concretare gli aspetti tecnici del provvedimento. Ritengo perciò che la discussione generale debba precedere la nomina della sottocommissione.

A Z I M O N T I . Sono pienamente d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Follieri, e mi richiamo alla positiva esperienza che facemmo quando alle stesse Commissioni 2ª e 11ª fu assegnato in sede redigente un provvedimento di grande importanza politica, come quello concernente le nuove norme sul processo del lavoro. Abbiamo oggi ascoltato la pregevole relazione del senatore Pacini, che deve essere approfondita; abbiamo saputo che vi sono altri documenti che è bene esaminare. In seno alla sottocommissione saranno rappresentati tutti i Gruppi politici, per cui la discussione si allargherà conseguentemente ai Gruppi, e si potrà arrivare a una soluzione definitiva.

Per queste considerazioni ritengo che la proposta del senatore Follieri debba essere accolta.

F I L E T T I . Il problema non è se nominare subito o in un secondo tempo la sottocommissione, perchè potremmo anche

2^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE

9° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1975)

nominarla ora e decidere successivamente quando dovrà iniziare i suoi lavori. A mio parere, allo stato non abbiamo molti elementi a disposizione perchè la relazione che accompagna il disegno di legge è sintetica e la relazione del senatore Pacini è stata da noi ascoltata, ma vi è l'esigenza di approfondirne i contenuti. Inoltre dobbiamo anche acquisire altri elementi di conoscenza.

Ritengo pertanto che sia opportuno quanto meno iniziare la discussione generale, prima che la sottocommissione si metta all'opera, al fine di acquisire le delucidazioni e le indicazioni provenienti dai vari Gruppi, delle quali poi la sottocommissione dovrà fare tesoro nel proprio lavoro. A mio avviso, quindi, la sottocommissione dovrebbe cominciare i suoi lavori dopo che la discussione generale avrà fornito certe indicazioni.

DE MARZI. Prima che abbia inizio la discussione generale, riterrei opportuno, quale primo firmatario della proposta di legge, di chiarire alle Commissioni alcuni punti nodali del provvedimento.

PRESIDENTE. Risolviamo prima il problema procedurale. Comunque non inizieremo stamane la discussione generale, perchè mi pare che sia prima necessario che i membri delle Commissioni abbiano la possibilità di esaminare e approfondire la pregevole relazione del senatore Pacini.

COPPOLA. Il Gruppo della Democrazia cristiana è decisamente interessato ad un iter quanto mai sollecito del provvedimento. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo non incoraggiano certo tale prospettiva; e in proposito non voglio fare riferimento al fatto che il disegno di legge è stato presentato il 27 luglio 1974. Vogliamo comunque precisare sin d'ora che il nostro Gruppo tallonerà continuamente le Commissioni riunite per un sollecito esame del provvedimento.

Intanto, c'è il problema dell'acquisizione dei pareri. Chiedo se sono stati acquisiti i pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione.

PRESIDENTE. Non ancora.

COPPOLA. Bisognerà allora sollecitarli.

In secondo luogo, bisognerà stabilire se l'altro relatore, testè incaricato, crede opportuno o meno di fare integrazioni alla relazione presentata dal senatore Pacini. Terzo, per quanto riguarda l'acquisizione del materiale, vorrei pregare di far mettere a disposizione di tutti i commissari, oltre ad alcuni testi legislativi cui si è fatto riferimento, soprattutto la legge 17 febbraio 1971, n. 127, ed anche, se possibile, elementi o studi di carattere comparato.

Ciò premesso, concordo anche io sulla esigenza di svolgere prima la discussione generale e poi eventualmente nominare una sottocommissione.

Intanto, onorevole Presidente, si presenterà un problema piuttosto preciso, che non credo sarà affrontato stamane: quello della richiesta eventuale di delega al Governo per quanto attiene la parte del disegno di legge relativa alla vigilanza ed ai controlli.

Altra cosa, onorevole Presidente. Se lei ritiene di non limitare il nostro lavoro di questa mattina all'ascolto della relazione, mi permetterei di chiedere, se possibile — non in tema di discussione generale, ma al fine di acquisire qualche elemento ulteriore — che il primo firmatario del disegno di legge, senatore De Marzi, ci dia qualche chiarimento sui punti principali del provvedimento. Non intendo introdurre una sorta di discussione generale, ma, dopo la relazione del senatore Pacini, mi pare che l'acquisizione del giudizio del primo proponente sia utile e non credo che contrasti con altre esigenze di lavoro di queste Commissioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola il rappresentante del Governo.

BOSCO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Onorevole Presidente, nessuna difficoltà, naturalmente, se lo si ritiene opportuno, di ascoltare il parere del senatore De Marzi. Però io insisto, anche alla luce dell'esperien-

za acquisita per avere presieduto il comitato di studio al Ministero del lavoro — che ha lavorato per diversi mesi e la materia è di una complessità enorme —, sulla esigenza di individuare preliminarmente, in sede di sottocommissione, alcune linee, anche di ordine procedurale e tecnico.

Proprio per corrispondere alle esigenze, che il Governo condivide pienamente, di accelerare i tempi, io credo che sia opportuno esaminare prima la materia in sede di sottocommissione e poi portare le risultanze di questo lavoro preliminare all'esame delle due Commissioni riunite, per aprire, dopo questo approfondimento, la discussione generale.

Ritengo che ciò acceleri i tempi delle procedure che dobbiamo decidere, non che li ritardi.

È con questo spirito che insisto nella proposta precedente.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri che desiderano intervenire, mi pare che la questione principale sia tuttora quella di stabilire se dobbiamo o meno nominare subito una sottocommissione.

VIGNOLO. Deve essere chiara una cosa: se una sottocommissione deve esaminare i testi per poi arrivare a certe soluzioni circa i contenuti, allora questo, secondo noi, va fatto dopo l'acquisizione delle valutazioni politiche nel corso della discussione generale. Questo mi pare debba essere scontato, tanto per essere chiari in tutte le circostanze.

Se, invece, si tratta di creare un organismo che raccolga gli elementi, niente di male, facciamolo, e cerchiamo di acquisirli, questi elementi, per poter svolgere una discussione generale pienamente argomentata.

PRESIDENTE. È questa la proposta che intendeva fare il senatore Follieri o un'altra?

FOLLIERI. Onorevole Presidente, la mia proposta era diretta alla rapidità dei tempi. Io proponevo che si costituisse una sottocommissione per raccogliere tutta la documentazione: sia quella cui si è riferito il

Sottosegretario, sia quella cui ha fatto cenno il senatore Pacini a proposito dello schema caldeggiato dalle confederazioni delle cooperative, per poter meglio lavorare sul disegno di legge al nostro esame e quindi prospettare alle Commissioni i punti essenziali sui quali svolgere la discussione generale.

Se poi le Commissioni riunite, onorevole Presidente, volessero tener prima la discussione generale, indubbiamente si correrebbe il pericolo, già prospettato dal Sottosegretario, di andare in tutte le direzioni e di allungare questa discussione. Comunque, io mi rimetto alle Commissioni.

PRESIDENTE. Mi pare che questa opera di raccolta, cui si riferiva anche il senatore Follieri, possa essere fatta dai relatori. Siamo d'accordo su questo? Bene.

Ora rimane da vedere se non sia il caso di aprire la discussione generale, oppure — prima della discussione generale — di dare la parola al senatore De Marzi. Se non sbaglio, forse è più corretto aspettare che intanto si sia raccolto questo materiale.

LISI. Io penso che occorra dare ai due relatori non solo l'incarico di raccogliere questo materiale, ma di illustrarlo poi alle Commissioni. Si avrebbe un'altra relazione, più ampia, su cui poter lavorare.

PRESIDENTE. Direi una relazione di tipo comparato, perchè un'ampia relazione l'abbiamo già ascoltata oggi.

FOLLIERI. Una relazione integrativa su quei documenti.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo su questo? Bene. Allora siamo d'accordo anche che il senatore De Marzi potrà parlare successivamente.

DE MARZI. Io credo di poter essere utile anche ai due relatori.

PRESIDENTE. A questo punto, non posso negare la parola al senatore De Marzi.

DE MARZI. Io devo, prima di tutto, esprimere la mia soddisfazione e la mia gioia perchè la battaglia che conduco da un decennio sta arrivando a dei risultati concreti.

La battaglia è cominciata quando nel famoso primo programma quinquennale si è incluso un capitolo riguardante la cooperazione. Si riconobbe allora che era necessario, per rivalutare la cooperazione, provvedere alla riforma della legislazione cooperativistica.

L'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 — legge che risale, quindi, a circa trent'anni fa — stabiliva che la Commissione centrale per la cooperazione doveva preparare il testo per la riforma della legislazione cooperativistica. Dal 1947 ad oggi — ripeto — siamo ormai arrivati vicino al trentesimo anno di attesa.

Voi capite che se la riforma non è stata ancora varata, vuol dire che c'erano delle notevoli difficoltà. Ed io ho voluto prendere la parola prima per ringraziare, ma anche per esprimere alcune mie preoccupazioni, avvalorate da quello che ha detto il Sottosegretario.

Noi parliamo di cooperazione da trent'anni, ma non abbiamo fatto le basi della cooperazione. Io sono veramente grato all'amico Pacini per la sua relazione, con la quale ha voluto introdurre prima una parte storica. Noi siamo fermi a quella cooperazione che lui diceva dell'Ottocento. Siamo a una cooperazione di carattere assistenziale, di aiuto fra poveri, senza incisività, e la nostra cooperazione oggi, come l'abbiamo in Italia, è su basi che non sono quelle moderne degli altri paesi stranieri, dove essa incide, è competitiva, è imprenditoriale. Siamo ancora al concetto delle mani che si uniscono, alla poesia bellissima dei grandi personaggi che ha citato l'amico Pacini, ma non ci siamo ancora calati nella realtà.

Gli amici delle Leghe sanno benissimo che loro vivono e funzionano con la loro forza organizzativa, ma sul filo del rasoio, perchè la legislazione è ancora ferma — diciamo — al codice civile del 1942.

Adesso bisogna condurre in porto il necessario rinnovamento. Ritengo che l'esperienza

che ho avuto stando al Ministero del lavoro sia stata molto utile e mi riferisco alla cosiddetta piccola riforma che ho avuto la fortuna di portare avanti nella passata legislatura, insieme con dei colleghi che sono ancora qui presenti, quando ero Sottosegretario al lavoro. È stato un notevole sforzo avere realizzato la piccola riforma; ma nel 1972, quando ho chiesto alla Commissione centrale per la cooperazione di portare a compimento quello che era suo dovere secondo quanto stabiliva la legge del 1947, ho dovuto constatare che niente era stato fatto. Allora, ho pensato di invertire le parti, cioè il testo lo avrebbe preparato il Ministero, e non la Commissione centrale, per passare poi all'approvazione di quest'ultima.

È passato il 1973, è passato il 1974, sta passando il 1975 e la Commissione centrale della cooperazione non ha concluso. Ed è vero, senatore Filetti, che la relazione che accompagna il progetto di legge è molto povera. Lo dico io per per primo e ne spiego anche le ragioni. Nel luglio del 1974, con mia grande sorpresa, quando doveva essere la Commissione centrale per la cooperazione ad aver fatto qualcosa, cosa fa il Ministero del lavoro? Nomina un'altra commissione di studio, composta di una parte di elementi della Commissione centrale, perchè riesamini il progetto, lo schema che era stato preparato.

E allora, per la mia esperienza ormai venticinquennale di vita parlamentare, ho capito subito cosa poteva succedere: che il comitato di studio studiava, come sta studiando ancora...

BOSCO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se mi consente, senatore De Marzi, il comitato di studio l'ho presieduto io ed ha finito i suoi lavori e li ha presentati alla Commissione centrale.

DE MARZI. A me risulta diversamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presieduto i lavori! È aggiornato, quindi.

D E M A R Z I . Ha finito in parte i suoi lavori. E allora permettetemi che ai due relatori io faccia presenti le difficoltà maggiori che esistono nell'ambito della cooperazione.

Se vogliamo veramente essere autori di una riforma che potenzi la cooperazione, è necessario che ci stacchiamo da qualsiasi dubbio e che non abbiamo paura della novità. Perchè l'immobilismo lascerà la cooperazione così come è, cioè non competitiva e non imprenditoriale. E quello che le cooperative riescono a fare, lo fanno con grossi rischi e pericoli.

Cominciamo con la prima parte del disegno di legge, che tratta delle modifiche del codice civile. Guardate che troverete il primo scoglio al primo articolo, quello che propone di modificare l'articolo 2511 del codice civile. Ma, in coscienza, vi prego di leggere questo articolo 2511, e ditemi se non è vero che non volere cambiare questo articolo vuol dire lasciare il vuoto. Questa è la realtà. È il vuoto. Non dice niente. E allora, abbiamo il coraggio di fare qualche cosa o no? Credo che qualcosa in più, per quanto non perfetta, sia sempre meglio di niente.

Naturalmente anche gli altri articoli della prima parte del disegno di legge hanno la loro logica. Il comitato di studio che è stato nominato, del quale fanno parte persone autorevoli — che hanno collaborato anche con me e delle quali, quindi, sono il primo a riconoscere l'autorevolezza —, ha perfezionato il testo redigendo alcuni emendamenti che il Governo presenterà.

Il secondo scoglio che incontrerete esaminando la prima parte è quello delle forme semplificate di cooperazione. Il relatore ha colpito giusto su un punto importantissimo. Realizzare formazioni semplificate cooperative non vuol dire fare luogo ad una cooperazione di categoria B. Queste sono le critiche che sentirete: si vogliono fare cooperative di categoria A e cooperative di categoria B. E invece non è vero. Abbiamo oggi situazioni, specialmente nel campo agricolo, dove la cooperazione non si sviluppa per paura di tutta la montatura burocratica che impone l'attuale legislazione sulla coopera-

zione. E allora alcuni soci che devono compiere un trattore non costituiscono una cooperativa, ma una società di fatto, perchè è più semplice. Cosicché, invece di favorire la cooperazione, facciamo incrementare le società di fatto. E inutile allora fare viaggi nei paesi stranieri se quando torniamo in Italia non introduciamo delle riforme.

Seconda parte: vigilanza. Amici miei, avrete già capito, credo, quello che ha dichiarato il Sottosegretario quando ha detto: facciamo uno stralcio per la vigilanza, diamo la delega al Governo. Credo però che abbiate sentito bene le parole del relatore. La proposta contenuta nel disegno di legge per la vigilanza potrà essere perfezionata, ma non capovolta. La vigilanza è responsabilità in primo luogo delle organizzazioni cooperative e, dopo, del Ministero. Invece adesso è prima del Ministero e dopo delle organizzazioni, che in fondo non hanno nessuna responsabilità. Non è che si sia scoperta la luna nel pozzo. Questa forma di vigilanza funziona da decenni in Germania. Quindi se vogliamo avere un esempio di serietà amministrativa, di responsabilità amministrativa, credo che dobbiamo prendere come esempio un paese che in questa materia ci può insegnare qualche cosa.

Certo che il Ministero (onorevole Bosco, sono stato al suo posto prima di lei) preferisce che la vigilanza resti così! La prima battaglia, colleghi, l'avete già compiuta quando avete approvato la leggina per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di liquidazione coatta delle cooperative, dove siamo riusciti ad includere un articolo che prevede che i commissari vengano scelti alla periferia dalle organizzazioni cooperative. Lo avete approvato, questo, in contrasto anche con il Governo.

Sulla vigilanza la battaglia è grossa: 77 mila sono le cooperative, ma la vigilanza viene fatta solamente su quelle che sono iscritte ad una organizzazione cooperativistica. E siccome all'organizzazione cooperativistica sono iscritte neppure 40 mila, nella fascia tra 40 mila e 75 mila non esiste niente. Anche le confederazioni, vi dico subito, nichiano su questo argomento, hanno un po' paura di essere responsabilizzate. Perchè la

verifica, secondo l'intendimento di questo progetto di riforma, le responsabilizza nel controllo dei bilanci e i bilanci devono essere fatti tutti secondo una stessa norma, e allora le cooperative fasulle « vanno a farsi benedire ». Ma siccome le organizzazioni di categoria vivono anche con le cooperative fasulle, perchè queste pagano il contributo, dichiarare che una cooperativa è fasulla e cancellarla dalla organizzazione diventa un atto difficile.

Ma noi politicamente dobbiamo insistere. Guardate che il provvedimento ha un punto che sarà molto discusso: l'obbligatorietà della vigilanza, non la obbligatorietà della iscrizione. Non possiamo permettere che su 75 mila, 35 mila cooperative praticamente non siano vigilate da alcuno. Vorrei sapere se il Ministero dei lavori pubblici darebbe il suo assenso ad una situazione come questa per le cooperative edilizie.

Il titolo secondo del progetto di riforma, che ho avuto l'onore di presentare, ha questo spirito: la responsabilizzazione delle organizzazioni cooperative; esse non devono solo percepire contributi perchè esercitano un controllo di vigilanza, ma devono essere responsabilizzate. E il Ministero deve avere il secondo grado, non il primo sulla vigilanza: esattamente l'inverso di quello che accade adesso.

Non aggiungo nulla circa il ruolo affidato alle Regioni dal disegno di legge perchè credo che siamo tutti d'accordo sulla regionalizzazione di tutto il sistema cooperativistico. Ma vi sono difficoltà dal punto di vista delle organizzazioni confederali. Ecco perchè la Commissione centrale della cooperazione non è stata capace di coagulare; perchè qualcuno ha paura che regionalizzando la cooperazione, la forza centrale possa perdere una sua vigoria e un suo aspetto organizzativo.

Importanti sono altresì le norme della terza parte. Vorrei sottolinearvi l'importanza della disciplina sulle affittanze collettive, la delega di rappresentanza, le mutue di assicurazione. Non apro la parentesi sul problema delle mutue di assicurazione, ma credo che abbiate capito. Ed inoltre le sanzioni pe-

nali alle false cooperative: tante hanno la etichetta della cooperazione perchè fa comodo, perchè fa propaganda, fa commercio. Ma non tutte sono vere cooperative. E, infine, le disposizioni sul trattamento fiscale e le agevolazioni tributarie.

Il ritardo che questa riforma ha subito dal 1947 ad oggi — e a nulla è servito averla prevista nei programmi ed il fatto che più Governi, presentandosi in Parlamento, ne hanno sottolineato la necessità — e le stesse difficoltà che ho obiettivamente trovato per portare avanti questa proposta, credo che tutto questo vi indichi che avete un compito, cari amici, veramente di responsabilità. Se perdiamo questa occasione, della riforma non parleremo più. Mai. L'occasione che le Commissioni 2ª e 11ª del Senato hanno di portare avanti in sede redigente questo provvedimento è una occasione per far passare alla storia il nome di uomini — non per me, ma per tutto il Senato — che per la cooperazione hanno dato tutta la loro vita e tutto il loro entusiasmo.

Guardate che ci troviamo in un momento delicato. È in atto un conflitto fra una società che vuol essere in un dato modo, capitalistica, e una società orientata in altro modo, una società solamente del mondo del lavoro. Ebbene, esiste anche una terza strada, che cerca di trovare una soluzione a questo conflitto, pericoloso e accentuato nell'ambito polemico, ed è la strada della cooperazione. La cooperazione può davvero costituire il punto di incontro tra queste forze, per la pacificazione e la soluzione di tanti problemi.

È questo un mio sogno, un sogno personale che esprimo in queste Commissioni, con un augurio per me e per tutti voi. Noi però dobbiamo fare della cooperazione un sistema di vita, non una creatura asfittica; la cooperazione ha bisogno di respiro, ha bisogno che crediamo in essa in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua realtà sociale, economica e produttiva.

Il mio augurio quindi è che la riforma sia varata, presto e bene, e senza paura delle novità; novità che d'altra parte non sono rivoluzionarie, ma già sperimentate in

2^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE

9° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1975)

altri paesi europei, rispetto ai quali ci troviamo in posizione arretrata.

P R E S I D E N T E . La prossima seduta viene fissata per il 10 dicembre prossimo. In quella sede gli onorevoli relatori vedranno eventualmente di integrare l'esposizione introduttiva del senatore Pacini con le notizie che sono state richieste e sarà iniziata la discussione generale, in modo da dare concreta prova della volontà precisa di queste Commissioni riunite di portare al

traguardo prima possibile il disegno di legge di cui ci occupiamo.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. GIULIO GRAZIANI